Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 15 aprile 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.	Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 19 *febbraio* 1970
registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1970
registro n. 8 *Difesa, foglio n.* 395

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « *alla memoria* » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

FACHIN Claudio, nato il 10 agosto 1923 in Ampezzo (Udine). — Patriota ardito e generoso, partecipava a numerose azioni di guerra partigiana sempre distinguendosi per coraggio, capacità e spirito di sacrificio, raggiungendo il grado di comandante di compagnia. In occasione di un duro attacco nemico contro la formazione ai suoi ordini, visto che questa stava per essere accerchiata, non esitava ad impegnare da solo, col suo mitragliatore, l'avversario, onde permettere ai suoi uomini di sganciarsi. Rimasto ferito non desisteva dalla sua generosa, eroica azione finchè, esaurite le munizioni e nuovamente colpito, trovava gloriosa morte. Il nemico, ammirato, rendeva gli onori militari alle sue spoglie. — Andreis (Udine), 9 agosto 1944.

(3292)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1969, n. **1254.**

Erezione in ente morale dell'associazione « Società San Vincenzo de' Paoli - Conferenza de L'Aquila », con sede in L'Aquila.

N. 1254. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Società San Vincenzo de' Paoli - Conferenza de L'Aquila », con sede in L'Aquila, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 102. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1969, n. **1255.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Abele Ruggeri », con sede in Genova-Pegli.

N. 1255. Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Abele Ruggeri », con sede in Genova-Pegli.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 105. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. **1256.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1256. Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 380.000.000 l'immobile sito in Roma alla via Trionfale, 6316, di proprietà della società G.I.L.E. (Gestioni immobiliari lavori edilizi) S. r. l. e della signora Maria Adamo in Guaitoli, composto di due piani sotterranei adibiti a cantine e ad autorimesse, un piano seminterrato, un piano rialzato, quattro piani sopraelevati oltre il piano attico e sovrastante piano servizi, come da rogito dott. Francesco Lucrezio, coadiutore temporaneo del notaio dott. Raoul Guidi, del 19 luglio 1967, repertorio numero 107811.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 103. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. **136**.

Modificazioni allo statuto dell'Associazione italo-americana di Napoli.

N. 136. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono modificati gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14 e 15 dello statuto dell'Associazione italo-americana di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 100. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1970, n. **137**.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 137. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari, viene autorizzata ad acquistare dal Consorzio agrario cooperativo, di Sassari, un complesso immobiliare della superficie di mq. 3887, noto come complesso ex Fiat, sito in Sassari con fronti su via Roma, viale Umberto I e via Torres, al prezzo complessivo di lire 380.000.000 ed alle altre condizioni previste nella deliberazione camerale n. 264 del 9 giugno 1969.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 101. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1970, n. **138**.

Approvazione del nuovo statuto dell'« Opera nazionale assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito », con sede in Roma.

N. 138. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto dell'« Opera nazionale assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 104. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1969.

Aumento del contributo dovuto al fondo di previdenza per il personale dipendente dalla gestione delle imposte di consumo, relativamente alla parte destinata al fondo integrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 15 della legge 24 maggio 1966, n. 370;

Sentito il comitato speciale di cui all'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, il quale, con deliberazione in data 8 luglio 1968, ha proposto di aumentare del 2 per cento il contributo attualmente destinato al fondo di integrazione ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 156, a decorrere dal 1° luglio 1968;

Ritenuta la necessità di disporre, in conformità alla deliberazione assunta dal comitato speciale l'8 luglio 1968, l'adeguamento dell'aliquota del contributo afferente al fondo di integrazione;

Considerata l'esigenza di prevedere, oltre all'aumento proposto dal comitato speciale, un'addizionale temporanea al contributo destinato al fondo di integrazione, al fine di consentire il recupero del gettito contributivo relativamente al periodo compreso tra il 1° luglio 1968 e la data di decorrenza del presente decreto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo del 3,50 per cento, destinato al fondo di integrazione ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 156, è aumentato al 5,50 per cento, con decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Per il primo anno di applicazione del presente decreto il contributo di cui al precedente articolo è maggiorato nella misura del 2,50 per cento delle retribuzioni imponibili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* previa registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1969

SARAGAT

DONAT-CATTIN — RESTIVO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1970
Registro n. 4, *foglio n.* 357

(3378)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 1970.

Nomina dei componenti del comitato che dovrà esprimere il parere in ordine all'impiego dei contributi straordinari concessi ai comuni di Trento, Trieste, Gorizia, Bolzano e Vittorio Veneto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 novembre 1969, n. 812, che autorizza la concessione di contributi straordinari ai comuni di Trento, Trieste, Gorizia, Bolzano e Vittorio Veneto nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario della Vittoria;

Atteso che occorre procedere alla nomina di due studiosi di particolare competenza e di un rappresentante di questa Presidenza per integrare il comitato — di cui fanno parte i sindaci di Trento, Trieste, Gorizia, Bolzano e Vittorio Veneto — che dovrà esprimere il parere in ordine all'impiego dei contributi;

Decreta:

I professori Francesco Franceschini e Giuseppe Padellaro e il vice prefetto Giovanni Bottiglieri, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio, sono nominati componenti del comitato che dovrà esprimere il parere in ordine all'impiego dei contributi straordinari concessi ai comuni di Trento, Trieste, Gorizia, Bolzano e Vittorio Veneto nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario della Vittoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1970

RUMOR

(2939)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1969.

Sostituzione di un membro supplente del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, relativa all'assicurazione e al finanziamento dei crediti all'esportazione.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1967, concernente la composizione del comitato di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, richiamata;

Vista la lettera n. 22249 in data 21 novembre 1969 dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) con la quale il dott. Metello Bilotta, nominato direttore generale dell'istituto stesso con decreto del Ministro per il commercio con l'estero del 29 ottobre 1969, viene designato quale membro supplente del citato comitato in sostituzione del dott. Giuseppe Scala;

Decreta:

Il dott. Metello Bilotta, direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, è nominato membro supplente del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in rappresentanza di detto istituto ed in sostituzione del dott. Giuseppe Scala.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1969

Il Ministro per il commercio estero
MISASI

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(2938)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 17 febbraio 1969, con il quale è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana;

Vista la nota n. 7033 del 29 novembre 1969 del medico provinciale di Firenze con la quale si comunica che l'ing. Ferdinando Panelli è stato sostituito nella carica di capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile della Toscana dall'ing. Guido Palazzi;

Decreta:

L'ing. Guido Palazzi, capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile della Toscana, è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana, in sostituzione dell'ing. Ferdinando Panelli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1970
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 383

(2934)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1970.

Determinazione della misura massima complessiva dei tassi di interesse e delle aliquote accessorie da praticare, per l'anno 1970, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, riguardante l'attuazione di un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti di credito agrario, per le operazioni di finanziamento assistite dal concorso statale in conto interessi, previste dalla stessa legge « 454 », sarà determinata annualmente, previo parere del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visto l'art. 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, il quale stabilisce che le disposizioni di cui al citato art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applicano anche per le operazioni di prestito o di mutuo che verranno effettuate a termini degli articoli 6, terzo comma (assistenza tecnico-economica alla cooperazione), 9 (potenziamento delle strutture coope-

rative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), 11 (credito di conduzione), 16 (mutui di miglioramento delle strutture aziendali) e 35 (mutui integrativi dei contributi per l'applicazione del regolamento comunitario);

Visto il decreto interministeriale del 12 luglio 1969, n. 410216/58G2, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1969, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 284, con il quale venne fissata la misura massima dei cennati tassi di interesse per l'anno 1969;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura massima dei tassi di interesse di che trattasi per l'anno 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La misura massima complessiva d'interesse — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonchè dell'eventuale provvigione per scarto cartelle — da praticare ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni assistite dal concorso statale in conto interessi di cui all'art. 6, terzo comma, allo art. 9, all'art. 11, all'art. 16 e all'art. 35 della legge stessa, stipulate a partire dal 1° gennaio 1970, è così determinata:

a) mutui per l'assistenza tecnico-economica alla cooperazione (art. 6, terzo comma), mutui per il potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (art. 9), mutui di miglioramento delle strutture aziendali (art. 16) e mutui integrativi dei contributi per l'applicazione del regolamento comunitario (art. 35): misura massima complessiva del 9,50 % per le operazioni da effettuare nei territori del Mezzogiorno di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e misura massima complessiva del 9,30 % per le operazioni da effettuare nei rimanenti territori del centro-nord;

b) prestiti di conduzione (art. 11): misura massima complessiva dell'8,40 % per le operazioni da effettuare nei territori del Mezzogiorno di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e misura massima complessiva dell'8,15 % per le operazioni da effettuare nei rimanenti territori del centro-nord.

I tassi predetti si applicano anche alle analoghe operazioni creditizie di cui agli articoli 9, 16, 19 e 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1970

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1970
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 240

(3000)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1970.

Estensione della qualifica di stazione di cura e soggiorno all'intero territorio del comune di Montegrotto Terme.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Montegrotto Terme (Padova) in data 23 marzo 1966, n. 1152, con la quale è stata proposta la estensione del riconoscimento di stazione di cura e soggiorno all'intero territorio comunale;

Visto il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042 nella seduta del 9 luglio 1969;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

All'intero territorio del comune di Montegrotto Terme è esteso il riconoscimento di stazione di cura e soggiorno.

Art. 2.

La competenza dell'Azienda autonoma di cura e soggiorno di Montegrotto Terme, con sede nel comune omonimo, è estesa all'intero territorio comunale.

Il prefetto di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 febbraio 1970

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

p. *Il Ministro per le finanze*
TANTALO

(2873)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1970.

Riconoscimento della qualifica di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Capaccio.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Capaccio (Salerno) in data 19 dicembre 1967, con la quale è stato proposto il riconoscimento della qualifica di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio comunale;

Visto il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, nella seduta del 23 gennaio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

All'intero territorio del comune di Capaccio (Salerno) è riconosciuta la qualifica di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche della stazione di cui all'art. 1 è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo, da denominarsi « Paestum », con sede nel comune di Capaccio.

Il prefetto di Salerno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 febbraio 1970

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per le finanze
BOSCO

(2874)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1970.

Ricostituzione del collegio dei revisori del consorzio per la zona agricolo-industriale di Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, che istituisce la zona agricolo-industriale di Verona;

Visto l'art. 10 dello statuto del consorzio per la zona agricolo-industriale di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 gennaio 1950;

Viste le designazioni fatte dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'interno;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti del consorzio per la zona agricolo-industriale di Verona per il quadriennio 1970-1973 è composto come segue:

Vajana dott. Giovanni, revisore effettivo e Rizzo dott. Giuseppe, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Montagnana dott. Chiassi, revisore effettivo, e Muscianisi dott. Cosimo, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Guarino dott. Vincenzo, revisore effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(2913)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Siracusa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 450 del 15 giugno 1967, con la quale l'amministrazione provinciale di Siracusa ha chiesto l'emissione del decreto di provincializzazione per le seguenti strade comunali:

1) dalla progressiva chilometrica 9 + 300 della strada provinciale Palazzolo-Testa dell'Acqua-Noto in contrada Rigolizia per fattoria Judica-case della Mucia alla strada provinciale Falabia-Castelluccio in contrada Mucia, dell'estesa di km. 9 + 500;

2) Pachino-Marghella: dalla strada provinciale Pachino-Portopalo, nei pressi dell'abitato di Pachino alla strada provinciale Pachino-Marzamemi-Portopalo, dell'estesa di km. 2 + 500;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha espresso il proprio parere favorevole con voto n. 2233 del 13 gennaio 1970;

Ritenuto, pertanto, che le strade suindicate possono essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse sono classificate provinciali per un'estesa complessiva di km. 12 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1970.

Il Ministro: NATALI

(3024)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale al personale dipendente dalle aziende operanti in provincia di Genova è determinato in L. 100 giornaliere.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(3197)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Avellino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 172 dell'8 novembre 1968, con il quale l'amministrazione provinciale di Avellino ha deliberato di proporre la classificazione della strada comunale « Atripalda-frazione Cerzete-strada provinciale n. 17 »;

Visto il voto n. 2028 del 16 dicembre 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che la strada suddetta possa essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 4, lettere *b*) e *d*), della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto, pertanto, che la strada di che trattasi può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada comunale « Atripalda-frazione Cerzete-strada provinciale n. 17 », dell'estesa di km. 6 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1970.

Il Ministro: NATALI

(3028)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 12/168 del 6 luglio 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Parma ha chiesto, tra l'altro, la classificazione tra le provinciali della strada comunale da Collecchio al fiume Taro;

Visto il voto n. 1630 del 10 novembre 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che la suddetta strada possa essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 4, lettera *d*), della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto, pertanto, che la strada di che trattasi può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada comunale da Collecchio al fiume Taro, dell'estesa di km 3 + 200 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1970.

Il Ministro: NATALI

(3025)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.

Classificazione tra le provinciali di tre strade in provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 594 del 30 maggio 1969, con la quale l'amministrazione provinciale di Sassari ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle seguenti n. 4 strade:

1) « Loiri - Berchideddu » dalla frazione di Berchideddu alla provinciale Loiri - Olbia presso Loiri, di km. 8 + 600;

2) « dal km. 6 + 000 della strada statale n. 125 a San Pantaleo », dal km. 6 + 000 della strada statale n. 125 per il bivio per Capriccioli a San Pantaleo, di km. 11 + 130;

3) « Giave - Romana », da Giave per la piana di Campu Gravesu alla provinciale Ittiri - Romana presso Romana, di km. 24 + 300;

4) « Bonorva - Giave », dalla stazione ferroviaria di Bonorva a Giave, di km. 4 + 465;

per una lunghezza complessiva di km. 48 + 495 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 16 dicembre 1969, n. 1920, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade in parola hanno i requisiti voluti dall'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che le strade di cui ai numeri 3 e 4 essendo l'una in proseguimento dell'altra formano un'unica arteria sotto la denominazione di « Bonorva - Giave - Romana », della lunghezza di km. 29 + 765;

Ritenuto che le suddette n. 3 strade, possono, pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade:

« Loiri - Berchideddu », « dal km. 6 + 000 della strada statale n. 125 a San Pantaleo » e « Bonorva - Giave - Romana », di complessivi km. 48 + 495, sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

(2802)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1970.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per la Liguria per l'edilizia popolare ed economica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 5828 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Genova la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Liguria;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato art. 20 da parte delle competenti amministrazioni, enti o associazioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655 è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Genova la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Liguria, composta come segue:

Presidente:

Barone dott. Giuseppe, magistrato di corte di cassazione con funzioni di presidente di sezione della corte d'appello di Genova, designato dal presidente della corte stessa;

Membri:

Maineri dott. Carlo, magistrato di corte d'appello con funzioni di consigliere della corte d'appello di Genova, designato dal presidente della corte stessa;

Perini dott. Fabio, vice provveditore alle opere pubbliche di Genova;

Pasciuto avv. Carlo, vice avvocato, designato dallo avvocato distrettuale dello Stato di Genova;

Tanzi dott. Carlo, direttore della ragioneria regionale dello Stato di Genova;

Berlingieri dott. Francesco, vice prefetto vicario, designato dal prefetto di Genova;

Fratini Fosco, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Genova, dalla C.G.I.L.;

Serra Attilio, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Genova, dalla C.I.S.L.;

Raffaele Francesco, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Genova, dalla U.I.L.

Art. 2.

I signori Raffaele Trapani, Pasquale Credidio e Bruno Bissaldi, rappresentanti dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto di Genova sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie in luogo dei componenti indicati al n. 6 dello art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Art. 3.

Il dott. Ambrogio Bogliolo, segretario del genio civile è nominato segretario della commissione.

E' chiamata a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655 la signora Rosa Bartolini, nata Zunini, archivista dell'A.C.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

(2937)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 133, con la quale è stato soppresso il comitato UNRRA-Casas ed è stato istituito l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale n. 7686 del 9 maggio 1967, con il quale, tra l'altro, a' termini dell'art. 4 della citata legge n. 133 è stato provveduto per il quadriennio 9 maggio 1967-8 maggio 1971 alla costituzione del consiglio di amministrazione del detto istituto chiamandone a far parte quale rappresentante del personale dello ISES il sig. Ernesto Di Mauro;

Visto il decreto ministeriale n. 16124 del 9 dicembre 1967, con il quale, in seno al predetto consiglio di amministrazione è stato nominato, a' termini dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione;

Vista la nota DA/SP in data 9 marzo 1970, con la quale l'ISES nel comunicare che il predetto sig. Di Mauro ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di cui trattasi ha reso noto che nei giorni 27 e 28 febbraio si è svolto il procedimento di elezione del nuovo rappresentante del personale da nominare in seno al consiglio di amministrazione, eletto nella persona del dott. Raffaele Rametta;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino all'8 maggio 1971 il dott. Raffaele Rametta è chiamato a far parte, quale rappresentante del personale dell'ISES, del consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, con sede in Roma, a' termini dell'art. 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 133, in sostituzione del sig. Ernesto Di Mauro, dimissionario.

Roma, addì 26 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

(3002)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rivergaro

Con decreto 24 ottobre 1969, n. 701 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo in sponda destra del torrente Trebbia, in località Mirafiori del comune di Rivergaro (Piacenza) non censito nel catasto del comune medesimo al foglio n. 18, fronteggiante i mappali 34, 108, 104, 26, 25 e 107 della superficie di mq. 5.300 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 30 marzo 1968 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2924)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vò Euganeo

Con decreto 22 settembre 1969, n. 607, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del rio Gazzolina, compreso fra la strada comunale Vò di Sotto-Boccon ed il suo sfocio nello scolo consorziale Canaletto, segnato nel catasto del comune di Vò Euganeo (Padova), sezione unica, al foglio n. XV della superficie di mq. 5.400 ed indicato nella planimetria rilascaita l'8 luglio 1969 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2925)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Reggio Emilia

Con decreto 6 marzo 1970, n. 136, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno lungo il torrente Crostolo, in località S. Pellegrino del comune di Reggio Emilia, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 145, mappale 19425 della superficie di mq. 1.090 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 4 febbraio 1969, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2926)

Variante generale al piano di zona del comune di Ascoli Piceno

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1970, n. 180, è stata approvata una variante generale al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Ascoli Piceno.

Copia di tale decreto sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n 167.

(2940)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della società di mutuo soccorso di Novafeltria

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 gennaio 1970, la società di mutuo soccorso di Novafeltria, frazione Perticara, costituita il 3 settembre 1901 viene sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 27 del codice civile.

(3118)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione agli ospedali civili di Genova ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica

Con decreto n. 300.10.III.34/5-3498 in data 20 gennaio 1970 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli ospedali civili di Genova è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

(2837)

Autorizzazione all'amministrazione degli spedali riuniti « S. Maria della Scala » di Siena ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 300.10.III.75/2-3511 in data 20 gennaio 1970 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli spedali riuniti « S. Maria della Scala » di Siena è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

(2815)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 30-VA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 30-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Forti Alfredo, con sede in Busto Arsizio (Varese), via Dante.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri tre analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Varese.

(3059)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 295-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 295-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Girotto Dante, con sede in Napoli, via Salvatore di Giacomo n. 65.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(3060)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 59-VR ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 59-VR », a suo tempo assegnato alla ditta Vesentini Pietro, con sede in Caldiero (Verona).

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri otto analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Verona.

(3055)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 465-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 465-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Nicoletti Mario, con sede in Trissino (Vicenza), via S. Antonio n. 16.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(3058)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 17-VR ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 17-VR », a suo tempo assegnato alla ditta Paiola Adriano, con sede in Verona, via Stella n. 12.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Verona.

(3056)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 382-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 382-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Zangiacomi & Figli, con sede in Milano, via Mercadante n. 12.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri sei analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Milano.

(3057)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1-AN ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1-AN », a suo tempo assegnato alla ditta Sanseverinati Piero, con sede in Osimo (Ancona), piazza San Gallo.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Ancona.

(3052)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 17-AN ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 17-AN », a suo tempo assegnato alla ditta Rosi Mario, con sede in Ancona, via Orefici n. 5.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Ancona.

(3053)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Alfredo Ferrari, nato a Vigatto (Parma) il 15 marzo 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in chimica industriale conseguito presso l'Università di Bologna il 25 febbraio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2885)

La dott.ssa Luisa Maria Faletti, nata a Milano il 6 marzo 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Milano il 2 luglio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2886)

La dott.ssa Magdala Dovara, nata a Casalmaggiore (Cremona) il 6 marzo 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Parma il 4 marzo 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2887)

La dott.ssa Carmelina Esposito, nata a Capua (Caserta) l'11 gennaio 1945, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'istituto universitario di magistero « Suor Orsola Benincasa » di Napoli il 6 novembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'istituto predetto.

(2888)

La dott.ssa Franca Bussola, nata a Milano il 10 gennaio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in matematica conseguito presso l'Università di Milano il 13 luglio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2889)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Fabrizio Pellacci, nato a Civita Castellana (Viterbo) il 29 maggio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 19 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna

(2922)

Il dott. Carlo Rossi, nato a Vicenza il 22 novembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Padova in data 6 giugno 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(2923)

Il dott. Francesco Berni, nato a Roma il 24 novembre 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 30 aprile 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2917)

Il dott. Roberto Campaiola, nato a Napoli il 28 gennaio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 27 giugno 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(2918)

Il dott. Giorgio Enrico, nato a Roma il 12 febbraio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 19 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma

(2919)

Il dott. Ettore Giannone, nato a Caltanissetta l'11 luglio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pavia in data 30 aprile 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia

(2920)

Il dott. Filiberto Leone, nato a Termoli (Campobasso) il 22 luglio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione al l'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 18 aprile 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma

(2921)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 8, foglio n. 351 è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Gerra Ternelli Anna Maria contro la deliberazione 7 aprile 1965 adottata dal consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato « Ballerio » di Reggio Emilia.

(2890)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Canicattini Bagni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Canicattini Bagni (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.258.684, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3323)

Autorizzazione al comune di Boville Ernica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Boville Ernica (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.089.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3257)

Autorizzazione al comune di Atina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Atina (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.382.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3258)

Autorizzazione al comune di San Vittore del Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di San Vittore del Lazio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.961.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3259)

Autorizzazione al comune di Serrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Serrone (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.640.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3260)

Autorizzazione al comune di Settefrati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Settefrati (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.379.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3261)

Autorizzazione al comune di Sgurgola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Sgurgola (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.222.149, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3262)

Autorizzazione al comune di Arce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Arce (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.837.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3263)

Autorizzazione al comune di Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Aquino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.871.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3264)

Autorizzazione al comune di Alvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Alvito (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.632.033, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3265)

Autorizzazione al comune di Castelliri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Castelliri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.180.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3266)

Autorizzazione al comune di Vallerotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Vallerotonda (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 11.346.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3267)

Autorizzazione al comune di Vicalvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Vicalvi (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.156.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51.

(3268)

Autorizzazione al comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.324.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3269)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea del Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Sant'Andrea del Garigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.067.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3270)

Autorizzazione al comune di Colfelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Colfelice (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.648.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3271)

Autorizzazione al comune di Ceccano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Ceccano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.262.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3272)

Autorizzazione al comune di Campoli Appennino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Campoli Appennino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.102.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3273)

Autorizzazione al comune di Broccostella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Broccostella (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.952.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3274)

Autorizzazione al comune di Colle San Magno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Colle San Magno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.273.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3275)

Autorizzazione al comune di Belmonte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Belmonte Castello (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.078.507, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3276)

Autorizzazione al comune di Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Arpino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.178.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3277)

Autorizzazione al comune di Arnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Arnara (Frosinone). viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.273.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3278)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Parano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Castelnuovo Parano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.956.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3279)

Autorizzazione al comune di Auditore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1970, il comune di Auditore (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.422.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3317)

Autorizzazione al comune di Bernalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Bernalda (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 244.152.394, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3318)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 70

Corso dei cambi del 14 aprile 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629 —	629 —	629,04	629 —	628,97	629 —	629 —	629 —	629 —	629 —
Dollaro canadese	586,05	586 —	585,90	586,10	583,75	586,05	586,05	586,10	586,05	586 —
Franco svizzero	146,20	146,26	146,26	146,29	146,30	146,20	146,28	146,29	146,20	146,23
Corona danese	83,84	83,81	83,84	83,825	83,80	83,84	83,83	83,825	83,84	83,84
Corona norvegese	88,09	88,08	88,11	88,09	88,10	88,09	88,09	88,09	88,09	88,09
Corona svedese	121,02	121,05	121,03	121,05	121 —	121,25	121,05	121,05	121,02	121,02
Fiorino olandese	173,26	173,21	173,22	173,18	173,20	173,26	173,19	173,18	173,26	173,22
Franco belga	12,66	12,661	12,6575	12,6625	12,64	12,66	12,6625	12,6625	12,66	12,66
Franco francese	113,65	113,70	113,72	113,70	113,65	113,65	113,70	113,70	113,65	113,65
Lira sterlina	1513,70	1513,25	1513,40	1513,60	1513,50	1513,70	1513,80	1513,60	1513,70	1513,40
Marco germanico	172,67	172,80	172,78	172,785	172,70	172,68	172,78	172,785	172,67	172,75
Scellino austriaco	24,20	24,30	24,31	24,3070	24,25	24,30	24,31	24,3070	24,30	24,30
Escudo portoghese	22,08	22,09	22,10	22,095	22,10	22,08	22,0925	22,095	22,08	22,08
Peseta spagnola	9,01	9,01	9,0225	9,018	9 —	9,01	9,0175	9,018	9,01	9,01

Media dei titoli del 14 aprile 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	94,90
Redimibile 3,50 % 1934	99 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	79,30
» 5 % (Ricostruzione)	92,60
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,975
» 5 % (Città di Trieste)	92,95
» 5 % (Beni esteri)	84,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,925
» 5,50 % » » 1968-83	87,75
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,70
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,60
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	93,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,925
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,45
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 aprile 1970

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	629 —
Dollaro canadese	586,075
Franco svizzero	146,285
Corona danese	83,827
Corona norvegese	88,09
Corona svedese	121,055
Fiorino olandese	173,185
Franco belga	12,662
Franco francese	113,70
Lira sterlina	1513,70
Marco germanico	172,782
Scellino austriaco	24,308
Escudo portoghese	22,094
Peseta spagnola	9,018

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca del divieto di esercizio venatorio nei comuni di Cisternino e Fasano

Con decreto ministeriale 24 marzo 1970 il divieto di esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, istituito con i decreti ministeriali 29 maggio 1967 e precedenti fino al 30 giugno 1971, alla selvaggina migratoria ed alla lepre comune, nella zona denominata « Giannecchia - Gravina di Monte - Mozzone - Zacchieri », sita in agro dei comuni di Cisternino - Fasano (Brindisi), i cui confini sono stati delimitati con il citato decreto ministeriale 29 maggio 1967, viene revocato a tutti gli effetti.

(2944)

Costituzione di un'oasi di protezione per la fauna in comune di Rosolina

Con decreto ministeriale 24 marzo 1970 è costituita fino a nuova disposizione ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria sull'intero comprensorio dell'isola « Albarella » in comune di Rosolina (Rovigo), della superficie di ha. 543 circa, di cui ha. 104 di proprietà del demanio dello Stato, i cui confini sono meglio rappresentati nella planimetria agli atti.

(2945)

Ampliamento di un'oasi di protezione per la fauna in comune di Viterbo

Con decreto ministeriale 24 marzo 1970 l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria « Pian di Giorgio » sita in agro di Viterbo, della estensione di ha. 650 circa, costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, con decreto ministeriale 28 agosto 1969, viene modificata nei suoi attuali confini mediante l'inclusione di terreni della superficie di ha. 950, ed assumerà, pertanto, l'estensione di ettari 1600 circa.

La delimitazione del comprensorio, meglio rappresentata nella planimetria agli atti, è la seguente:

nord: dalla strada statale Cassia, da quota 348 - strada campestre fino a quota 333 - confine del comune di Montefiascone fino alla ferrovia Montefiascone-Grotte S. Stefano-ferrovia fino a quota 322;

est: strada provinciale Teverina dal km. 6 + 800 al ponte ferrovia;

sud: strada campestre dalla provinciale Teverina da quota 293 a quota 303 e 295 fino al fosso Sanguinara - fosso Sanguinara fino alla strada statale Cassia;

ovest: strada statale Cassia dall'incrocio con fosso Sanguinara fino a quota 348;

(2946)

Revoca di divieto di esercizio venatorio in comune di Canistro

Con decreto ministeriale 23 marzo 1970 il divieto di esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, istituito fino a nuova disposizione con i decreti ministeriali 21 giugno 1958 e precedenti, nella zona di S. Croce di Canistro (L'Aquila), della estensione di ha. 611 circa, come da confini delimitati con decreto ministeriale 2 agosto 1951, viene revocato a tutti gli effetti.

(2947)

Revoca di divieto di esercizio venatorio in comune di Mele

Con decreto ministeriale 24 marzo 1970 il divieto di esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, istituito fino a nuova disposizione con decreto ministeriale 29 maggio 1954, nella località « Monte Poggio », sita in comune di Mele (Genova), della estensione di ha. 200 circa, come da confini delimitati con il citato decreto ministeriale 29 maggio 1954, viene revocato a tutti gli effetti.

(2948)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Caggiano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Caggiano, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 7 ottobre 1968, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, *bilità illimitata con sede in Caggiano (Salerno)*, e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 9 ottobre 1968 col quale il dott. Luigi Coronato è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della suddetta cassa;

Considerato che il predetto dott. Luigi Coronato è deceduto, e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Gaetano Squillante è nominato membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Caggiano, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Caggiano (Salerno), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplate dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, ed in sostituzione del dott. Luigi Coronato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1970

Il Governatore: CARLI

(2818)

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano delle zone per l'edilizia economica e popolare di Aosta

Con deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 580 del 25 febbraio 1970 è stato approvato il piano delle zone per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, adottato dal consiglio comunale di Aosta con provvedimento n. 347 del 5 settembre 1968, e da attuarsi nelle seguenti quattro zone come dagli elaborati sottoelencati e datati 28 agosto 1968:

1) allegato *A* - Relazione di Zona;
2) allegato *B* - Planimetria delle mappe catastali, scala 1:1000;
3) allegato *C* - Planivolumetria, scala 1:1000;
4) allegato *D* - Comparti, lotti ed opere di urbanizzazione, scala 1:1000;
5) allegato *E* - Elenco catastale.

Relazione generale;

Compendio delle norme urbanistiche, con lo stralcio dell'art. 7;

Planimetria al 5000, approvata dalla Giunta regionale il 22 ottobre 1965, n. 1961/2;

A) zona denominata « Saint Martin » con esclusione dei terreni descritti in catasto al foglio 27 ai mappali 141, 142, 143 e 144 in quanto soggetti al vincolo archeologico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ai sensi del decreto ministeriale 5 agosto 1969;

B) zona denominata « La Consolata », a condizione che sia mantenuta la scuola elementare su parte dell'area del piano, come stabilito dal piano regolatore comunale;

C) zona denominata « San Rocco »;

D) zona denominata « Ponte di Pietra ».

(3029)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

OPERA NAZIONALE PER I PENSIONATI D'ITALIA

Concorso pubblico per esami a due posti di geometra di 3ª classe

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto, nel ruolo della categoria di concetto del personale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, un concorso pubblico per esami a due posti di geometra di 3ª classe — ruolo tecnico — riservato a candidati muniti di diploma di abilitazione tecnica, sezione per geometri o per periti industriali — specializzazione termotecnici o elettrotecnici.

Non saranno ritenuti validi altri titoli di studio, ancorchè superiori od equipollenti.

Possono essere ammessi al concorso di cui sopra coloro che, oltre ad essere muniti del titolo di studio richiesto, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni del limite massimo di età appresso indicate;

3) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

4) buona condotta morale e civile;

5) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il requisito dell'età deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. Tutti gli altri requisiti, oltre che a tale data, debbono essere posseduti anche a quella di presentazione dei documenti di cui al successivo articolo 9.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al terzo comma, è elevato:

A) *di due anni* per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

B) *di cinque anni*:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra del 1940-43 o della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, numero 93;

2) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

3) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

4) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

5) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

6) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

7) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

8) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

9) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

10) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia, rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

11) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

12) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

13) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306);

14) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319);

15) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

C) *a trentanove anni*:

1) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, numero 116);

2) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno 7 figli viventi; sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 3);

D) *a quarantacinque anni*, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

E) *a cinquantacinque anni*, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi ex militari o civili di guerra, per gli invalidi per servizio o del lavoro o civili; per gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; per i sordomuti (legge 2 aprile 1968, numero 482).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi di guerra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) ed 11) della tabella stessa.

Non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa (legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 2).

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178).

I benefici di cui alle lettere A) e B), che precedono, si cumulano tra loro e con quelli indicati alla lettera C), purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 2).

F) si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano impiegati di ruolo della Opera nazionale per i pensionati d'Italia, nonchè per i candidati trattenuti in servizio alle dipendenze dell'opera medesima come personale straordinario ai sensi dell'art. 98 del regolamento organico.

Art. 2.

Domande di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno presentare o far pervenire in piego raccomandato, alla direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio del personale, ufficio I, lungotevere Thaon di Revel, 76, Roma (cap. 00196), entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda alla sede dell'opera, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Parimenti non saranno ammessi al concorso quegli aspiranti che — anche se in tempo utile — avranno presentato le relative domande agli uffici postali o ad altre amministrazioni diverse dall'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede unicamente il timbro a data apposto dalla direzione generale della opera.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) la residenza attuale nonchè quella precedente nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

d) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) se hanno riportato condanne penali o se vi siano procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico. In caso affermativo dovranno essere fornite le relative indicazioni;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) se sono stati o meno alle dipendenze di pubbliche amministrazioni; in caso affermativo dovranno indicare le cause di risoluzione dei singoli rapporti di impiego. La dichiarazione è altresì necessaria qualora il candidato sia attualmente alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

L'omessa autenticazione della firma o l'autenticazione da parte di autorità diverse da quelle sopra indicate comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 3.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove di esame avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato — non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse — ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esito delle prove scritte sarà comunicato a ciascun candidato a mezzo di lettera raccomandata.

Per i candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale la comunicazione di cui al precedente comma conterrà anche l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami comprenderanno le prove di cui al programma riportato in allegato al presente bando.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da lire 400, con la firma, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate sei ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate, con deliberazione motivata, dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati con la indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'opera.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

Dichiarazione dei titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla direzione generale dell'O.N.P.I., servizio del personale, ufficio I, lungotevere Thaon di Revel, 76, Roma (cap 00196) entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno approvate con provvedimento del consiglio di amministrazione dell'opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego. L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'amministrazione terrà conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di leggi vigenti a favore di particolari categorie di cittadini (mutilati e invalidi di guerra, per fatto di guerra, per servizio, del lavoro e civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio, o sul lavoro, ex combattenti e categorie equiparate, profughi, sordomuti e capi di famiglia numerosa).

Le graduatorie dei vincitori del concorso e degli idonei oltre i vincitori, saranno pubblicate nel Bollettino dell'opera.

Di detta pubblicazione verrà data notizia, entro venti giorni, all'interessato, con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria; la comunicazione sarà fatta dal direttore generale dell'opera a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricevimento risultante sull'apposito avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Nessuna comunicazione verrà fatta ai candidati che non siano risultati idonei.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza e preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età.

I candidati che abbiano titoli da far valere ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina, dovranno produrre, nei termini di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), militari e militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre il foglio matricolare e lo stato di servizio aggiornati in bollo da L. 400;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1962, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto la invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio produrranno una dichiarazione su carta bollata da L. 400, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

h) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

i) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera e), nonchè le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

j) le vedove di guerra dovranno esibire l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

k) le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

l) le madri, le vedove, le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta bollata da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono, e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

p) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri, su carta da bollo da L. 400;

q) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

s) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia di data recente su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera t), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

w) i mutilati e gli invalidi del lavoro e gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro dovranno produrre il certificato di iscrizione nel rispettivo elenco rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, ai sensi della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

x) i sordomuti dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare alla direzione generale dell'O.N.P.I. - Servizio del personale, ufficio I - lungotevere Thaon di Revel n. 76 (c.a.p. 00196) Roma, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre copia autenticata di esso nella prescritta carta bollata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute su diplomi originali o certificati di studio, rilasciati da scuole situate fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Detto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto di impiego con detti enti;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, in bollo da L. 400;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, in bollo da L. 400.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) *dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;*

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. Detto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

6) certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, numero 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

I candidati mutilati ed invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno, invece, produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato rispettivamente dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ai sensi dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori da parte di un sanitario di sua fiducia;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali di Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'O.N.P.I. dovranno produrre soltanto il titolo di studio richiesto, sempre che non l'abbiano già precedentemente presentato.

I concorrenti che siano dipendenti dell'O.N.P.I. in qualità di impiegati straordinari ai sensi dell'art. 98 del regolamento organico dovranno produrre, invece, i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 8) del precedente primo comma e, qualora non li abbiano già trasmessi, l'estratto dell'atto di nascita, il titolo di studio ed il prescritto documento militare di cui al n. 7) del precedente primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 400, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova nella qualifica specificata nell'art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'opera ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione di ciascuna graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nei limiti di un quinto di quelli messi a concorso.

I candidati che, conseguita la nomina in prova, non assumono servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

La nomina in prova dell'impiegato che, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data stabilita, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il consiglio di amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine del periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono soggetti al periodo di prova anche gli impiegati di ruolo dell'opera che, in seguito al concorso di cui al presente bando, passino alla qualifica iniziale di una categoria superiore.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con qualifica iniziale nel ruolo tecnico della categoria di concetto e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 99.750 per tredici mensilità, l'indennità integrativa speciale mensile (la cui misura, dal 1° gennaio 1970, è pari a L. 13.600), l'acconto mensile di L. 10.000 lorde di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'opera in data 17 giugno 1969, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Art. 13.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo provvedimento del presidente dell'opera, previa delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale dell'opera e — ove applicabili — quelle vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

Il presidente: CUZZANITI

ALLEGATO *A*

Schema della domanda di partecipazione al concorso

Alla direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio del personale, ufficio I - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . nato a . (provincia di . . .) il giorno . . . residente in (1) . . (provincia di . .) via . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami a due posti di geometra di 3ª classe.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

a) di aver conseguito il diploma di . . in data (2) . presso (3) .;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di 21 anni dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici);

d) di non avere riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (indicare in caso contrario le condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso);

e) con riguardo agli obblighi militari, di essere nella seguente posizione: . (secondo i casi: aver prestato servizio militare di leva; essere attualmente in servizio militare presso ., non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile);

f) di aver prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (specificare quali, indicando la sede dell'ufficio) . . . . . dal . . . . . al . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. *Nel caso che il candidato sia attualmente ovvero non sia mai stato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso*).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'opera non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . . . .

Firma . . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (4)

---

(1) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(2) Indicare giorno, mese ed anno.

(3) Indicare l'istituto ed il relativo indirizzo.

(4) Per i dipendenti dell'opera la firma potrà essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione, o risulti autenticata da autorità diverse da quelle indicate.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1) Progettazione di un impianto idrotermosanitario per un edificio civile, con disposizione di apparecchi e schema delle reti; breve relazione illustrativa con dimensionamento di massima, calcolazione di alcuni elementi e computo metrico dello impianto progettato.

2) Progettazione di un impianto elettrico per un edificio civile, con disposizione di apparecchi e schema delle reti; breve relazione illustrativa con dimensionamento di massima, calcolazione di alcuni elementi e computo metrico dell'impianto progettato.

Prova orale

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

3) Idraulica; termotecnica; elettrotecnica; illuminotecnica, nella teoria e nelle applicazioni riguardanti gli edifici civili ed ospedalieri; modalità di esecuzione degli impianti e manutenzione degli stessi.

4) Tecnologia, relativamente ai materiali impiegati negli impianti.

5) Elementi di tecnica delle costruzioni nei fabbricati civili e ospedalieri.

6) Condotta degli appalti, contabilità dei lavori secondo le norme vigenti per i pubblici appalti. Estimo civile ed industriale.

7) Legislazione sociale:

Avviamento al lavoro; tutela del lavoro femminile e minorile; disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi; tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La previdenza sociale: assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; per la tubercolosi e per la disoccupazione; assicurazione contro le malattie; i trattamenti integrativi della retribuzione (assegni familiari; integrazione salariale ai lavoratori dell'industria); forme speciali di previdenza; contributi unificati in agricoltura.

8) *Nozioni di ordinamento amministrativo:*

L'amministrazione diretta centrale; organi attivi (il Capo dello Stato; il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Ministeri); organi consultivi (il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato); organi di controllo (la Corte dei conti). L'amministrazione governativa locale: la circoscrizione amministrativa; la provincia

come circoscrizione amministrativa (il prefetto e gli organi della provincia come circoscrizione amministrativa); il sindaco come ufficiale del Governo.

L'amministrazione indiretta dello Stato: la regione, la provincia, il comune. Elementi costitutivi, organi ed attribuzioni. Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

9) Elementi di statistica metodologica:

Concetto del fenomeno collettivo. Variabilità dei fenomeni. Rilevazione statistica. Esposizione dei dati. Serie e seriazioni. Indici e valori segnaletici; media aritmetica, media geometrica, altre medie. Valore mediano; moda o norma. Rapporti. Rappresentazione grafica.

10) Elementi di diritto penale:

La legge penale; codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene; nozioni di pena; pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica amministrazione.

(2866)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esame colloquio, riservato agli assistenti universitari ordinari, ad un posto di ispettore nel ruolo degli archeologi e ad un posto di architetto nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 16 aprile 1959;

Considerato che in applicazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 16 aprile 1959, sono disponibili due posti, rispettivamente nei ruoli degli archeologi e degli architetti della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti, da conferire mediante esame colloquio agli assistenti universitari ordinari di una delle cattedre di cui alla tabella annessa alla predetta legge 177;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esame colloquio, nei ruoli della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti:

a) un concorso ad un posto di ispettore nel ruolo degli archeologi;

b) un concorso ad un posto di architetto nel ruolo degli architetti.

Ai concorsi sono ammessi solo gli assistenti universitari ordinari, aventi, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, una anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni e che siano forniti dei seguenti titoli di studio:

a) per i posti di ispettore nel ruolo degli archeologi: laurea in lettere o filosofia;

b) per i posti di architetto nel ruolo degli architetti: laurea in architettura o di ingegneria civile edile.

Art. 2.

Giusta la tabella annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177, i concorrenti ai posti di ispettore nel ruolo degli archeologi debbono essere assistenti ad una delle seguenti materie: archeologia e storia dell'arte greca e romana; antichità greche e romane; etruscologia e archeologia italica; topografia dell'Italia antica; topografia romana; antichità pompeiane ed ercolanesi.

I concorrenti ai posti di architetto nel ruolo degli architetti, debbono essere assistenti ad una delle seguenti materie: storia dell'arte e storia e stili della architettura, caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti; restauro dei monumenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione a ciascun concorso redatte in carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi, entro sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione di servizio rilasciata dalla competente autorità accademica da cui risulti che il concorrente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda stessa ha una anzianità di effettivo e lodevole servizio quale assistente ordinario di almeno cinque anni.

Art. 5.

Nelle domande i concorrenti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il titolo di studio posseduto;

d) a quale concorso intenda partecipare;

e) il proprio domicilio o recapito al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità accademica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine fissato al precedente art. 3 anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto nella domanda dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi.

Art. 6.

Le commissioni esaminatrici saranno nominate con successivi decreti.

Art. 7.

Le graduatorie degli idonei saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nell'esame colloquio.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Le prove dell'esame colloquio sono le seguenti:

Per i candidati al posto per ispettore archeologo:

a) storia dell'arte classica, antichità greche paleoitaliche e romane, analisi storica e stilistica di opere d'arte o oggetti o resti archeologici di varie specie e luoghi sulla base di riproduzioni fotografiche;

b) nozione di storia dell'arte medioevale e moderna;

c) argomenti relativi a musei e complessi archeologici, alla catalogazione degli oggetti antichi ed alla condotta dei lavori di scavo;

d) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali e sull'ordinamento dell'amministrazione delle antichità e belle arti;

e) conservazione e restauro di opere d'arte e oggetti antichi.

Per i candidati al posto di architetto:

a) storia dell'architettura con particolare riferimento ai sistemi costruttivi ed alla tecnica caratteristica dei vari stili;

b) tecnica di consolidamento e di restauro di un edificio monumentale la cui conoscenza potrà essere accertata anche mediante applicazione, schema di calcolo ed esempi concreti sottoposti al candidato attraverso materiale documentario fornito dalla commissione;

c) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali e sull'ordinamento dell'amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 9.

L'esame colloquio avrà luogo in Roma nel giorno, nell'ora e nel luogo che verranno direttamente comunicati.

L'esame colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante e da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere l'esame colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento.

Art. 10.

Le graduatorie di merito dei concorsi saranno approvate con decreti ministeriali, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato l'esame colloquio e che possono far valere titoli validi ai fini della preferenza, a parità di merito, e della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli redatti nelle forme prescritte.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno produrre:

1) certificato medico su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

2) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

3) copia dello stato di servizio civile.

Art. 13.

I vincitori saranno assunti in servizio con la stessa qualifica e decorrenza di quelli dei concorsi pubblici a ispettori archeologi ed architetti banditi ed espletati entro il 1° novembre 1970 ed inseriti in ruolo nell'ordine ottenuto rapportando proporzionalmente il punteggio del concorso riservato a quello dei concorsi pubblici.

Ove questi ultimi non siano banditi ovvero non vengano espletati nel termine predetto, la decorrenza della nomina dei vincitori del concorso riservato non potrà essere posteriore al 1° novembre 1970.

I posti dei concorsi riservati agli assistenti universitari che rimarranno eventualmente scoperti saranno conferiti agli idonei graduati immediatamente dopo i vincitori dei pubblici concorsi indetti entro il 31 ottobre 1970 anche se non ancora espletati.

Art. 14.

I vincitori conseguiranno la nomina in prova rispettivamente con la qualifica di ispettore archeologo ed architetto.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, durante tale periodo, gli interessati avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso che rivestano qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trascorso il periodo di prova, gli ispettori e gli architetti se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 gennaio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1970
Registro n. 20 *Pubblica istruzione, foglio n.* 322

(2824)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1968, n. 3157, col quale è stato bandito il concorso interno per titoli per il conferimento della condotta ostetrica del comune di Iolanda di Savoia, risultante dall'unificazione delle due condotte preesistenti;

Visto il successivo decreto 2 aprile 1969, n. 931, col quale è stata nominata la commissione giudicatrice;

Visti i verbali redatti dalla predetta commissione giudicatrice;

Accertata la regolarità degli atti della commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso interno indicato nelle premesse:

1. Zagnoli Argentina . . . . . . punti 15,841
2. Gaiba Altea . . . . » 11,664

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e all'albo pretorio della prefettura e del comune di Iolanda di Savoia.

Ferrara, addì 24 marzo 1970

Il medico provinciale: BONIFACI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 931-69 di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso interno per titoli per il conferimento della condotta ostetrica del comune di Iolanda di Savoia, risultante dalla unificazione delle due condotte preesistenti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Zagnoli Argentina è nominata vincitrice del concorso interno indicato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e all'albo pretorio della prefettura e del comune di Iolanda di Savoia.

Ferrara, addì 24 marzo 1970

Il medico provinciale: BONIFACI

(2869)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso al posto di vice veterinario comunale capo di Verona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 68.2121/28 del 17 dicembre 1968 e successive modificazioni con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di vice veterinario comunale capo, vice direttore del mercato bestiame, veterinario addetto alla vigilanza e ispezione degli alimenti presso il comune di Verona;

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 68.2121/28 del 7 ottobre 1969, con il quale sono stati ammessi a partecipare al concorso sopra indicato n. 14 concorrenti medici veterinari;

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 68.2121/28 del 7 giugno 1969, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso al posto di vice veterinario comunale capo, vice direttore del mercato bestiame, veterinario addetto alla vigilanza e ispezione degli alimenti presso il comune di Verona;

Visti i verbali delle due sedute con le quali la citata commissione giudicatrice ha effettuato tutte le operazioni concorsuali di propria competenza;

Riconosciute legittime e regolari tutte le operazioni della suddetta commissione giudicatrice;

Considerata la necessità di provvedere alla approvazione della graduatoria generale di merito formulata dalla commissione competente;

Visto l'art. 62, ultimo comma, e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di vice veterinario comunale capo, vice direttore del mercato bestiame, veterinario addetto alla vigilanza e ispezione alimenti presso il comune di Verona:

1. Cazzola Mario	punti	71,776	su 120
2. Latini Alberto	»	66,905	»
3. Donelli Pier Giorgio	»	61,950	»
4. Fantinati Luciano	»	61,350	»
5. Rovatti Franco	»	53,280	»
6. Giorgetti Giorgio	»	49,500	»
7. Bolognesi Paolo	»	48,500	»
8. Marai Carlo	»	42,187	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Verona, della prefettura di Verona e del comune di Verona.

Verona, addì 25 febbraio 1970

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 68.2121/28 del 17 dicembre 1968, e successive modificazioni, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di vice veterinario comunale capo, vice direttore del mercato bestiame, veterinario addetto alla vigilanza e ispezione alimenti presso il comune di Verona;

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 68.2121/28 del 2 febbraio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel suddetto concorso;

Considerata la necessità di provvedere alla dichiarazione del vincitore del posto in parola, messo a concorso come sopra specificato;

Visti gli articoli 62, ultimo comma e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Cazzola Mario, medico veterinario primo classificato della graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei del concorso in premessa specificato, è dichiarato vincitore del posto di vice veterinario comunale capo, vice direttore del mercato bestiame, veterinario addetto alla vigilanza e ispezione degli alimenti presso il comune di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Verona, della prefettura di Verona e del comune di Verona.

Verona, addì 27 febbraio 1970

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(2870)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.